

**Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea
legislativa regionale nella seduta n. 155 del 15 luglio 2024**

**Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della strategia europea
per la Macroregione Adriatico - Ionica**

Articolo 1
(Finalità)

L'articolo definisce le finalità della legge, volta a promuovere una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, di doveri e di diritti umani, in una prospettiva di programmazione regionale integrata al fine di cogliere le opportunità derivanti dalla strategia europea e dal PNRR.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire le finalità della legge, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2
(Interventi)

L'articolo elenca gli interventi promossi al fine di realizzare le finalità indicate all'articolo 1.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette ad elencare gli interventi che possono essere promossi per realizzare le finalità della legge, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3
(Progetto "Ancona Capoluogo")

L'articolo, al comma 1, definisce il Progetto "Ancona Capoluogo".

Il comma 2 individua le attività che caratterizzano il progetto e gli enti che collaborano per la realizzazione delle stesse attività. Le attività previste alle lettere a) e b) comportano spese correnti e spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17. Per le attività previste alle lettere c) e d) invece, si specifica l'invarianza finanziaria degli interventi poichè dalla realizzazione degli stessi non derivano nè possono derivare nuovi oneri in quanto l'ente provvederà con le risorse finanziarie, umane e materiali previste dalla legislazione vigente. Infatti, la Cittadella di Ancona è attualmente sede della Macroregione Adriatico-Ionica, mentre per i gemellaggi si specifica che tale attività non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto verrà realizzata dal personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

Articolo 4
(Centro studi superiori per l'etica)

L'articolo, al comma 1, delinea la finalità del Centro studi superiori per l'etica.

Il comma 2 stabilisce che l'incontro internazionale per la promozione del multilateralismo, realizzato attraverso il Centro studi superiori per l'etica, si svolge con cadenza biennale.

Il comma 3 stabilisce che il Centro ha sede legale ad Ancona, è istituito presso la Giunta regionale e può disporre di sedi decentrate.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17.

Articolo 5
(Funzioni)

L'articolo definisce le funzioni del Centro studi per l'etica.

Le disposizioni contenute in tale articolo, di carattere programmatico, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6
(Fondo strategico permanente)

L'articolo definisce le attività da promuovere con il Fondo strategico permanente.

Le disposizioni contenute in tale articolo, di carattere programmatico, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7
(Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo e qualità della vita)

L'articolo stabilisce che la Regione istituisce una università telematica avanzata al fine di perseguire l'obiettivo relativo alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti e spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17.

Articolo 8
(Rivoluzione verde e transizione ecologica)

L'articolo stabilisce che la Regione concorre all'obiettivo della rivoluzione verde e alla transizione ecologica, in particolare attraverso la riduzione dell'inquinamento marino e dei porti.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17.

Articolo 9
(Infrastrutture per una mobilità sostenibile)

L'articolo stabilisce che la Regione concorre all'obiettivo di una mobilità sostenibile migliorando i collegamenti tra le Marche e gli altri soggetti della Macroregione e tra il mare Adriatico, il mare Tirreno e il mare Mediterraneo.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17.

Articolo 10
(Istruzione e ricerca)

L'articolo stabilisce, al comma 1, che la Regione sostiene la circolazione di talenti marchigiani e i progetti di innovazione, al fine di perseguire l'obiettivo dell'istruzione e della ricerca.

Il comma 2 stabilisce che la Regione concorre alla risoluzione dei problemi legati all'età evolutiva.

I commi 3, 4, 5 e 6 stabiliscono che la Regione persegue il rispetto della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia assicurando al fanciullo la protezione, il benessere, la sicurezza e la salute, oltre che la realizzazione di progetti volti alla prevenzione e cura delle patologie pediatriche, operando anche in modalità interdisciplinare per i problemi legati all'età evolutiva.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti e spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17.

Articolo 11
(Inclusione e coesione)

L'articolo stabilisce che la Regione concorre all'obiettivo di inclusione e coesione mediante il coinvolgimento degli immigrati regolari in varie iniziative.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17.

Articolo 12
(Qualità della vita)

L'articolo stabilisce, al comma 1, che la Regione persegue l'obiettivo della salute anche mediante l'aggiornamento tecnologico e digitale al fine di incrementare la raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, le

strutture e la telemedicina, l'ecosistema innovativo della salute.

Il comma 2 stabilisce che la Regione può coinvolgere soggetti privati nella realizzazione di specifici progetti. Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 17.

Articolo 13 (*Soggetti da coinvolgere*)

L'articolo individua i soggetti che possono essere coinvolti dalla Regione nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo, di natura programmatica, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 14 (*Disposizioni transitorie*)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, istituisce il Centro studi superiori per l'etica.

Dalle disposizioni contenute in tale articolo, non derivano nè possono derivare nuovi oneri in quanto l'ente provvederà con le risorse finanziarie, umane e materiali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 15 (*Risorse umane*)

L'articolo stabilisce che l'attuazione di questa legge è garantita dal personale regionale.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; l'invarianza finanziaria è giustificata dall'impiego di personale regionale il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

Articolo 16 (*Destinazione di risorse*)

L'articolo affida alla Giunta regionale il compito di individuare una quota di risorse statali e dell'Unione europea disponibili da destinare agli interventi previsti da questa legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a fornire un indirizzo politico alla Giunta regionale, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 17 (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo autorizza, al comma 1, la spesa complessiva per il triennio, indicando il riparto per ogni annualità del bilancio di previsione vigente.

Quanto alla morfologia degli oneri, si specifica che trattasi di limite massimo di spesa autorizzata da espressa disposizione legislativa, avente carattere continuativo non obbligatorio.

Relativamente alla loro quantificazione (importo complessivo di euro 260.000,00 per il triennio come da schema di dettaglio sotto riportato), tale analisi si è basata su una valutazione delle risorse necessarie per una prima applicazione della legge, assicurando nel contempo la copertura degli oneri con fondi regionali. Come previsto dal precedente articolo 16, le risorse regionali verranno integrate da quote di risorse statali e dell'Unione europea in quanto compatibili con la realizzazione della presente legge.

Il comma 2 riporta la copertura degli oneri, alla quale si provvede mediante contestuale riduzione delle risorse stanziato nel bilancio vigente a carico del capitolo di spesa 2010110008 nei limiti della quota parte non ancora impegnata. Dette risorse possono essere stornate dal capitolo poichè, a seguito di riprogrammazione per il triennio da parte della struttura assegnataria del capitolo, sono stati adeguati gli stanziamenti di competenza alle effettive necessità per tale spesa di funzionamento.

Il comma 3 stabilisce che, successivamente all'annualità 2026, la spesa viene autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le opportune variazioni di bilancio ai fini della gestione. La Giunta regionale, con deliberazione di variazione del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, istituirà i nuovi capitoli di spesa, riportati nella scheda economico-finanziaria, con specifica numerazione e denominazione.

Di seguito, la sintesi degli effetti finanziari:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE - articolo 23						COPERTURA								
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2024	2025	2026	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2024		2025		2026	
									Disponibilità in competenza	Riduzione a copertura degli oneri autorizzati	Disponibilità in competenza	Riduzione a copertura degli oneri autorizzati	Disponibilità in competenza	Riduzione a copertura degli oneri autorizzati
Missione 19 Programma 01 Titolo 1	CNI	Spese per la realizzazione degli interventi volti alla promozione dell'internazionalizzazione delle Marche - Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica - fondi regionali - spesa corrente	100.000,00	40.000,00	40.000,00	Missione 01 Programma 01 Titolo 1	2010110008	SPESE PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 2 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	149.000,00	-100.000,00	149.000,00	-80.000,00	210.000,00	-80.000,00
Missione 19 Programma 01 Titolo 2	CNI	Spese per la realizzazione degli interventi volti alla promozione dell'internazionalizzazione delle Marche - Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica - fondi regionali - spesa in conto capitale	0,00	40.000,00	40.000,00									
			100.000,00	80.000,00	80.000,00									

(dati contabili al 11 luglio 2024)